APPROFONDIMENTO CIVILE

Sul diritto di accesso agli atti nel procedimento disciplinare forense (TAR Sicilia n. 3505/2024)

Data pubblicazione: 12/03/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Il caso in esame riguarda il diniego - con motivazioni di genericità, carenza di un interesse concreto e tutela della riservatezza - opposto da un Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense ad un'istanza di accesso agli atti, presentata dal segnalante avvocato di un procedimento disciplinare, che risultava anche incolpato in vicende connesse, per cui riteneva necessario conoscere quei documenti per esigenze difensive.

CENNI SULLA DISCIPLINA DI ACCESSO AGLI ATTI

La normativa di riferimento è costituita dagli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990, che stabiliscono:

- Il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque ***abbia un interesse diretto, concreto e attuale***, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.
- L'accesso può essere limitato esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 24, tra cui la ***tutela della riservatezza, purché non prevalga il diritto di difesa***.

Nel caso specifico, il ricorrente sosteneva che la richiesta fosse giustificata dalla sua duplice posizione: ***autore della segnalazione e incolpato in procedimenti connessi***, rendendo gli atti richiesti indispensabili per la tutela dei suoi diritti.

LA SENTENZA DEL TAR

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Il Tar ha accolto il ricorso, ordinando al Consiglio Distrettuale Disciplinare di consentire l'accesso agli atti richiesti, ***riconoscendo che l'istanza di accesso fosse direttamente e strettamente funzionale alla tutela dei diritti del ricorrente nei procedimenti disciplinari e penali in corso***; pur riconoscendo la rilevanza della tutela della riservatezza, il Tar ha chiarito che ***tale diritto non può prevalere su quello di difesa, salvo che i documenti richiesti contengano dati particolarmente sensibili*** o sensibilissimi. Nel caso in esame, è stato escluso che gli atti richiesti rientrassero tra quelli soggetti a tutela rafforzata ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della Legge 241/1990.

CONCLUSIONI

La sentenza in commento ha riaffermato il principio per cui il diritto di difesa prevale sulla tutela della riservatezza, salvo situazioni eccezionali che coinvolgano dati particolarmente sensibili.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati